

RG 2671/13

**SENTENZA**

N° 802  
DEP. 6 APR. 2016  
CRON. 751  
REP. 1935



Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione specializzata in materia di

Impresa

composto dai Magistrati

dott. GUZZO Liliana

presidente rel ed est.

dott. ZANON Gabriella

giudice

dott. BOCCUNI Luca

giudice

ha pronunciato la seguente

oggetto: risarcimento  
danni ex art. 2395 cc  
e 2476 cc

**SENTENZA**

Nella causa Rg. N. 2671/2013 promossa

da

A in liquidazione

B

C ora per effetto di fusione

D.

rappresentati e difesi dall'avv.to e dom.

E

attori

CONTRO

F

rappresentato e difeso dagli avv.ti

G

e dall'avv.to e dom.

H

convenuto

oggetto: risarcimento danni ex art 2395 cc e 2476 cc.

Conclusioni:

**attori:** come in citazione e nelle memorie 16.10.2013, 13.11.2013 e 4.12.2013 dichiarando di non accettare il contrattorio su domande nuove

**convenuto:**

come in comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art 183 VI comma c.p.c del 18.11.2013 e 6.12.2013

-1-

## RAGIONI DELLA DECISIONE

A. Il liquidazione "in persona del cessato amministratore I" ed. B n proprio, quale assuntore dei crediti della A ..dopo il suo scioglimento" e C avvenuta per effetto di fusione D. I attori hanno convenuto in giudizio F chiedendo che previo accertamento e declaratoria che il convenuto si era reso responsabile nei confronti degli attori, quali soci della società J dei danni loro subiti, egli venisse condannato a corrispondere agli attori le somme rispettivamente di € 251.000,00 e di € 152.000,00 ovvero le diverse somme risultanti di giustizia oltre a rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di danno ex art 2395 c.c..

A sostegno delle pretese hanno esposto che A e C erano soci della J dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone n.54/10 e che al momento della dichiarazione di fallimento il legale rappresentante della società era F.

Hanno affermato che quest'ultimo dopo il Fallimento di J era stato condannato con sentenza 11.10.2012 del Tribunale di Pordenone, all'esito di giudizio abbreviato, per distrazioni effettuate quale presidente del Consiglio di Amministrazione di J e che dal giudizio penale era in particolare emerso: che aveva distratto somme pari ad € 207.021,00 investite dalla società per realizzare e pubblicizzare il marchio Moka registrato invece a nome F e L aveva distratto € 74.020,00 per una propria consulenza ed inoltre la somma di € 70.000,00 relativa ad immobilizzazioni materiali relative a diritti di brevetti industriali comunque riferiti al brand K.

Hanno dedotto che A aveva effettuato conferimenti in società per € 251.000,00 e C per 167.732,00, per sviluppare il design della nuova cucina "la K il brand e per partecipare ad alcune Fiere a Verona e Milano, mentre il marchio che era stato poi registrato a nome delle persone fisiche F e L.

Hanno affermato che tale condotta illecita era foriera di grave danno per i soci della fallita ed hanno affermato di agire ex art 2935 c.c.

Nella contumacia del convenuto è stato concesso in favore di **B** e **C** ora per effetto di fusione **D** sequestro conservativo poi revocato in sede di reclamo.

Il convenuto si è costituito con comparsa depositata il 28.6.2013 eccependo il difetto di legittimazione attiva di **A** in liquidazione in quanto cancellata dal Registro Imprese e del suo "cessato liquidatore" **I**, quanto a **B** a ha rilevato che dai documenti dimessi da controparte non si rinveniva alcun riferimento all'assunzione di crediti di **A** in liquidazione; che in ogni caso le domande formulate in giudizio era attinenti non a crediti <sup>non</sup> compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta ma a mere pretese e dunque anch'egli difettava di legittimazione attiva. Infine ha esposto che l'incorporata **C** aveva ottenuto la cancellazione dal Registro Imprese in data 15.11.2012 e poi aveva azionato il presente giudizio operando così fuori dalla logica del sistema delineato dalla riforma del diritto societario in quanto la prosecuzione dei rapporti giuridici nell'incorporante **D** non autorizzava la incorporata **C** a mantenere una propria individualità anche dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro imprese.

Ha affermato dunque che anche **C** difettava di legittimazione ad agire.

Nel merito ha affermato che la azione svolta dai soci ex art 2395 cc., norma invocata impropriamente dagli attori trattandosi di soci di s.r.l. e dunque di azione inquadrabile nell'art 2476 VI comma cc - configurava una responsabilità extracontrattuale per danno diretto mentre nella fattispecie il danno addotto era solo un riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale sicchè la domanda era infondata.

Previa istruzione solo documentale, precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.

in liquidazione è stata cancellata dal Registro imprese in data 7.1.2013 prima del presente giudizio di tal che essa risultava estinta già prima della instaurazione del giudizio: va dunque accertata l'inesistenza di detto soggetto e

pertanto l'improponibilità della domanda (v. Cass. sez 5 ord. n. 22863 del 3.11.2011) da parte del "cessato liquidatore" **I**.

In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo ad **B** va osservato quanto segue: la legittimazione attiva (così come quella passiva) va accertata sulla base della prospettazione della domanda e prescinde dalla verifica della effettiva sussistenza della titolarità attiva (o passiva) della pretesa che attiene invece al merito (v. ex multis Cass. 6132/2008, Cass. 355/2008 Cass. 20819/2006 ecc). Nella fattispecie **B** ha affermato di essere titolare delle pretese fatte valere in giudizio in quanto assuntore dei crediti già di **A** in liquidazione s.r.l. e ciò è sufficiente a ritenere la sussistenza della legittimazione attiva.

Nel merito va rilevato che secondo l'orientamento dalla Suprema Corte espresso con le sentenze n. 6071 e 6072 del 12.3.2013 nel caso in cui la società si cancelli volontariamente dal registro delle imprese, si trasferiscono ai soci i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio né i diritti di credito ancora incerti ed illiquidi la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un'attività ulteriore giudiziale o extragiudiziale; se infatti la società si estingue senza aver agito per l'accertamento e la liquidazione di detti incerti diritti tacitamente rinuncia ad essi.

Nella fattispecie **A** in liquidazione in data 30.11.2012 (doc. 13 attoreo) ha deliberato di intentare cause all'ex amministratore di **J** in fallimento **F** e di delegare il liquidatore **I** in ad intraprendere ogni azione legale ecc.. ma nonostante ciò ha volontariamente proceduto alla cancellazione senza promuovere la deliberata azione verso **F**. Di qui la rinuncia ai pretesi diritti verso **F** non contemplati nel bilancio di liquidazione ed incerti in quanto necessitanti di accertamento giudiziale, a cui non può ostare la preventiva previsione, contenuta nella stessa delibera di "delegare il **B** una volta cessata la società a proseguire a nome dei soci tutte le azioni intraprese" (quella in oggetto, non è stata intrapresa prima della estinzione) oltre a intraprendere non

meglio precisate nuove azioni ritenute opportune ai fini di far valere le ragioni della società e dei soci, stante l'inconferenza di una generica delega ad agire ai fini del trasferimento di imprecisate "pretese".

La domanda svolta da **B** va dunque rigettata.

Ha poi agito la "**C**": ora per effetto di fusione **D**

in persona del legale rappresentante Dott. **M**: in tema di fusione per incorporazione l'art 2504 bis cc nel testo modificato dal d. lgs 17.1.2003 n.6, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo modificativa che comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente ma non la creazione di un nuovo ente che si distingue dal vecchio " (Cass. sez 6-5 ordinanza n. 24498 del 18.11.2014). nel caso di specie, ha in buona sostanza agito il nuovo soggetto in cui **C** si è fusa, azionando le pretese già in capo a **C** sicchè sussiste la legittimazione attiva.

In caso di fallimento le azioni "sociali" e le azioni contrattuali dei creditori sociali confluiscono nell'unica azione ex art 146 L.F esercitabile dal curatore che viene ad assumere una connotazione autonoma (attesa la *ratio* ad essa sottostante, identificabile nella destinazione impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali) con la conseguenza che dopo la dichiarazione di fallimento la legittimazione per le azioni sociali e dei creditori sociali spetta solo ed esclusivamente al curatore. Sia i soci che i terzi possono invece proporre domanda ex art 2935 c.c (nel caso di spa) ovvero ex art 2476 VI comma c.c. (nel caso di s.r.l.) fattispecie di responsabilità extracontrattuale per danno diretto del socio o del creditore, azioni che non confluiscono nella azione ex art 146 Lf.

Detta responsabilità, di natura extracontrattuale, postula <sup>dommi per</sup> fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente" (sia nell'art. 2395 cc che 2476 VI comma c.c.). Come precisato dalla Suprema Corte " il dato letterale

relativo alla azione individuale di creditori e soci - secondo cui hanno diritto al risarcimento i singoli soci o terzi che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi dell'amministratore- non è di poco conto in quanto l'avverbio direttamente consente di delimitare l'ambito di esperibilità dell'azione ex art 2395 c.c. chiarendo che se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art 2395 cc, in quanto tale norma richiede che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio o del creditore (v. Cass n. 4548/2012, Cass 6870/2010, Cass. n. 16416/2007 ecc.): le stesse considerazioni vanno svolte con riferimento alla norma di cui all'art 2476 cc.VI *Grime*.

Nella fattispecie ciò che parte attrice lamenta è di aver effettuato un conferimento in società disperso a causa delle condotte distrattive poste in essere dall'amministratore della società. *F*

Come rilevato dal Tribunale in sede di reclamo, all'esito della produzione documentale avvenuta in quella sede, " *i versamenti di denaro eseguiti da A e da C comprovati dai doc.6 e 7 attorei, alla luce della delibera 6 novembre 2009 dell'assemblea di J attestante conferimenti in conto capitale parzialmente eseguiti in pari data, vanno qualificati in termini di conferimenti concretamente utilizzati per la ricostituzione del capitale..Ne consegue che quale effetto della dispersione di tali conferimenti in tesi attorea provocata dagli atti distrattivi imputati al F è configurabile un danno al patrimonio della società ma non anche e "direttamente" ai singoli soci come richiede la norma. Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta infatti alla società e non al socio come tale, il quale ha in materia un interesse la cui lesione non concreta danno diretto necessario per l'esperimento dell'azione individuale nei confronti dell'amministratore (ex plurimis Cass.22 marzo 2012 n.4548)".*

Tali argomentazioni non sono superate dal materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito, risultando eventualmente esistente un danno riflesso ma non un danno diretto.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea.

Seuf-802/16

Le spese di lite del presente procedimento e della fase cautelare di reclamo (nella prima fase cautelare incidentale il convenuto non era costituito) seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, precisandosi che quanto a **A** in liquidazione s.r.l. "in persona del cessato liquidatore" **I** esse vanno poste a carico del **I** che ha agito per una società già estinta P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) accerta la inesistenza di **A** l. in liquidazione e la improponibilità della domanda per essa svolta dal cessato liquidatore **I**;
- 2) rigetta le domande svolte dagli altri attori
- 3) condanna **B**, **D** e **I** a rifondere al convenuto le spese di lite del presente procedimento e del reclamo che liquida complessivamente in € 14.000 per compensi professionali, € 13,10 per spese ed € 457,17 per anticipazioni, oltre spese generali ed accessori di legge

Deciso in Venezia il 25,6.2015

Il presidente rel ed est

dott. Guzzo Liliana



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ELISABETTA BELLEMO

